



TRIBUNALE DI REGGIO EMILIA

SEZIONE PRIMA CIVILE

Nella causa civile iscritta al n. r.g. **976/2026** promossa da:

Parte_1

PARTE RICORRENTE

nei confronti di

CP_1

PARTE CONVENUTA

Il Giudice dott. Daniele Mercadante, all'esito della trattazione scritta del procedimento del giorno 5.6.2026, ha emesso la presente

ORDINANZA

Parte ricorrente chiedeva che venisse disposto un accertamento tecnico preventivo sia ai sensi dell'art. 696 che dell'art. 696-bis, c.p.c.

Allegava di avere concluso con la odierna resistente un contratto di appalto per la ristrutturazione di un immobile in Bagnolo in Piano (RE), acquistato nell'anno 2021 – lo stesso anno del contratto in questione.

Quanto alle doglianze nei confronti dell'appaltatore, riteneva: a. che questi avesse ritardato l'inizio dei lavori (che sarebbero partiti nel marzo del 2023); b. che i lavori avrebbero subito assai lunghe interruzioni, con una durata effettiva poi rivelatasi molto breve; c. che il cantiere sarebbe stato mal gestito; d. che i lavori non sarebbero stati completati, mancando gli infissi, essendo difettosi i solai, difettando gli impianti elettrico e idraulico nonché le finiture interne.

Rappresentava che tali mancanze già sarebbero state formalmente contestate all'odierna resistente in data 4.12.2024, mediante posta elettronica certificata.

Per quanto precede chiedeva di accertare le lavorazioni svolte, nonché i relativi vizi e difetti, onde quantificare i danni subiti in conseguenza dell'asserito inadempimento del contratto.

Quanto al prospettato *periculum in mora*, evidenziava come, per i fatti rappresentati, non avrebbe potuto ancora trasferirsi nell'abitazione, e che non avrebbe potuto accedere a taluni vantaggi fiscali se non l'avesse fatto entro il 30.4.2026.

Si costituiva la resistente eccependo, per quanto qui interessa, il difetto di giurisdizione, essendo il contratto di appalto caratterizzato da una clausola arbitrale.

L'eccezione merita accoglimento.

Deve in primo luogo ritenersi ammissibile l'introduzione del ricorso per accertamento tecnico preventivo sia ai sensi dell'art. 696 che dell'art. 696-bis, c.p.c.

In questo senso, l'ordinaria tolleranza dell'ordinamento processualistico civile circa il cumulo di domande poste nei confronti della stessa parte non trova ragione di venire derogata laddove le due domande concernano i due articoli citati che, per natura e collegamento oggettivo, possono ben coesistere nel medesimo procedimento.

Né deve dubitarsi dell'efficacia della clausola compromissoria in contratto, la quale prevede quanto segue:

“Tutte le controversie derivanti dal presente contratto o connesse allo stesso, comprese quelle inerenti la sua validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno risolte mediante arbitrato da esperirsi presso la Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Benevento, secondo il relativo regolamento. Il Tribunale Arbitrale sarà composto da un collegio di tre arbitri, due dei quali nominati da ciascuna delle parti e il terzo, con funzioni di Presidente, nominato dal Consiglio della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Benevento”.

La clausola è richiamata peraltro per doppia sottoscrizione in fine del contratto.

Ora, se è pur vero che anche in presenza di clausola compromissoria o in pendenza di arbitrato è consentito alle parti richiedere l'emissione di misure cautelari, deve a questo proposito rilevarsi che il ricorso, laddove s'intenda posto ai sensi dell'art. 696, c.p.c., è inammissibile.

Come ha esattamente eccepito parte resistente, non si riscontra alcuna urgenza, potenzialmente giustificatrice del ricorso all'art. 696, c.p.c., di “far verificare, prima del giudizio, lo stato di luoghi o la qualità o la condizione di cose”; questo in quanto, effettivamente, il tempo passato dai narrati fatti, e altresì dalla contestazione di questi alla odierna parte resistente, è talmente lungo da lasciare dedurre in maniera certa che quanto in rilievo nella fattispecie non può ritenersi il fattore tempo.

In questo senso, parte ricorrente afferma altresì che avrebbe avuto necessità di abitare l'immobile entro il 30.4.2026, ma neppure tale fattore può giustificare il ricorso all'accertamento d'urgenza, perché la causa è stata iscritta a ruolo alla fine di marzo del 2026 e, dunque, non poteva ritenersi in alcun modo, per i semplici tempi tecnici del processo, che lo strumento processuale avrebbe mai potuto assicurare tale utilità alla parte. Oltre a questo, deve rilevarsi che tale proposito di abitare l'immobile nel volgere di poche settimane dal deposito del ricorso (*recte*: dall'avvenuto compimento delle operazioni peritali, per inevitabile esigenza logica e pratica) è radicalmente incompatibile con lo stato di

quest'ultimo, per come descritto dalla stessa parte ricorrente, che lascia intendere come esso abbia necessità di profondi e notoriamente lunghi lavori.

Accertata l'inammissibilità, per carenza dei presupposti di legge, della domanda posta ai sensi dell'art. 696, c.p.c., deve valutarsi se il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 696-bis, c.p.c.

In questo senso, si osserva che la funzione di tale ultimo ricorso è quella di raccolta della prova, fuori dai casi d'urgenza, in vista di un tentativo di componimento della lite preventivo della causa di merito.

Depongono in questa direzione la rubrica ("Consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite"); il primo comma ("Il consulente, prima di provvedere al deposito della relazione, tenta, ove possibile, la conciliazione delle parti"); i successivi commi dal secondo al quinto, che regolano la procedura di conciliazione, i suoi effetti e l'utilizzabilità della consulenza in caso di mancata conciliazione.

Ciò posto, laddove si ritenga, come comunemente avviene, che l'elemento proprio del cautelare consista nel porre la parte al riparo dalle conseguenze della inevitabile non coincidenza temporale tra lesione del diritto e pronuncia su detta lesione in giudizio, e che quindi non vi sia tutela cautelare senza la contemporanea presenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora*, lo strumento di cui all'art. 696-bis, c.p.c., potrà certo essere ritenuto afferente all'istruzione preventiva della causa (come espressamente indica il titolo della corrispondente sezione codicistica), ma non alla tutela cautelare, in quanto il suo scopo non è quello di porre in sicurezza la parte che possa mostrare elementi di probabile fondatezza del proprio affermato diritto in vista della inevitabile durata del procedimento, bensì quella di offrire a tale parte l'opzione, puramente processuale e, dunque, da valutarsi in una prospettiva di convenienza strategica, consistente nel forzare la controparte all'impegno difensivo e procedimentale relativo alla raccolta di una prova (e al giudizio sulla necessità e legittimità di tale raccolta anticipata, sganciata da un procedimento ordinario nel quale sia possibile trattare ogni aspetto della controversia), prova che, una volta disponibile, porrà la controparte di fronte all'alternativa tra conciliarsi o meno e, comunque, fornirà ad entrambe le parti – ma a spese della ricorrente, quale contraltare del suo diritto ad azionare tale opzione procedimentale – un elemento ulteriore di analisi onde valutare la convenienza di instaurare un giudizio (o di costituirsi in esso).

Se così è, e quindi l'accertamento tecnico preventivo a fini conciliativi deve ritenersi *lato sensu* uno strumento di risoluzione alternativa (al giudizio ordinario) della controversia, e non già un giudizio cautelare, allora deve dedursene che la sussistenza di una valida clausola compromissoria che copra la materia del contendere del giudizio ex art. 696-bis, c.p.c., preclude, quale rimedio alternativo in senso forte alla giurisdizione contenziosa ordinaria, anche il ricorso a tale strumento, in quanto l'utilità che il 696-bis, c.p.c., fornisce alla parte è stata rinunciata in sede di accordo sulla clausola compromissoria, in favore di una diversa procedura che le parti ritengono *ex ante* soddisfacente al fine di ottenere

una pronuncia nei tempi e nei modi desiderati, pronuncia che garantisce anche le utilità di cui all'art. 696-bis, c.p.c. (restando le parti libere di disporre le regole che prediligono in materia di raccolta della prova). La conclusione di un contratto munito di clausola compromissoria rende, dunque, il ricorso ex art. 696-bis, c.p.c., un *venire contra factum proprium*, comportando l'inammissibilità del ricorso.

Per quanto precede, il ricorso è da intendersi inammissibile, per quanto riguarda l'art. 696, c.p.c., per carenza dei relativi presupposti e, per quanto concerne l'art. 696-bis, c.p.c., per preclusione derivante da clausola compromissoria.

Attesa la novità della questione le spese del giudizio devono venire compensate tra le parti.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso;

Spese compensate.

Si comunichi

Manda la Cancelleria per la comunicazione alle parti.

Reggio Emilia, 08/07/2026

Il Giudice

dott. Daniele Mercadante